

Gara già aggiudicata: il TAR Campania limita l'annullamento in autotutela per carenza di fondi

4 Marzo 2026

Una stazione appaltante non può annullare automaticamente una gara già conclusa con aggiudicazione solo perché emerge una carenza parziale di copertura finanziaria.

È questo il principio affermato dal **TAR Campania, Sez. I, sentenza 23 febbraio 2026 n. 1261**, che ha annullato il provvedimento con cui un ente locale aveva ritirato in autotutela una procedura di gara già definita.

La pronuncia fornisce indicazioni rilevanti per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, soprattutto nei casi – non rari – di definanziamento parziale degli interventi pubblici.

Il caso esaminato dal giudice amministrativo

La vicenda riguarda l'appalto per la realizzazione di un polo scolastico, già aggiudicato a un'impresa, con contestuale affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori.

Successivamente, l'amministrazione comunale aveva deciso di annullare l'intera procedura di gara in autotutela, ritenendo nulli gli atti amministrativi per la mancanza del visto di regolarità contabile relativo a una parte del finanziamento.

L'impresa aggiudicataria e il soggetto affidatario dei servizi tecnici hanno quindi impugnato il provvedimento davanti al TAR.

L'autotutela non è automatica

Il TAR ha chiarito che l'annullamento della gara non costituisce un atto dovuto, ma una decisione che richiede una valutazione discrezionale dell'amministrazione.

In particolare, prima di procedere all'annullamento, la stazione appaltante deve:

- verificare l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione degli atti;
- effettuare una valutazione comparativa tra gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- considerare il legittimo affidamento dell'impresa aggiudicataria.

Secondo il giudice amministrativo, il mero ripristino della legalità non è sufficiente a giustificare l'annullamento se non accompagnato da una motivazione che tenga conto anche degli interessi dei soggetti coinvolti.

Il ruolo del principio del risultato

La sentenza richiama inoltre il principio del risultato, introdotto dall'articolo 1 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), che impone alle amministrazioni di perseguire la realizzazione effettiva degli interventi pubblici.

Nel caso esaminato, la carenza di finanziamento riguardava solo una quota minoritaria dell'intervento

(circa il 15%), mentre la parte principale dell'opera risultava coperta da fondi pubblici.

Per questo motivo il TAR ha ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare soluzioni alternative all'annullamento integrale della gara, come ad esempio:

- la rimodulazione dell'intervento;
- lo stralcio funzionale delle lavorazioni;
- altre soluzioni idonee a consentire comunque la realizzazione dell'opera.

Gli effetti della decisione

Il Tribunale amministrativo ha quindi annullato il provvedimento di autotutela adottato dal Comune, ritenendolo viziato per carenza di motivazione e per mancata valutazione degli interessi in gioco.

La pronuncia ribadisce un principio importante nel sistema degli appalti pubblici: l'esercizio dell'autotutela deve essere sempre accompagnato da un'istruttoria adeguata e da una motivazione che dimostri il bilanciamento tra legalità, interesse pubblico e affidamento degli operatori economici.

Allegati

[gara_aggiudicata_04-03-2026_sentenza_tar](#)
[Apri](#)



•



•



•



•